


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. VI

Luglio 2020

Deloitte.

Aspetti fiscali e Bilancio

Il Decreto Legge n. 34, 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 77, 17 luglio 2020. Qui di seguito si segnalano le modificazioni recate dalla citata legge di conversione, richiamando, per quanto qui non riportato, il nostro Tax Alert n. IV recante i commenti alle disposizioni del Decreto.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

(art. 137, Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

Il Decreto disponeva la proroga della rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e di terreni, edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2020 ai fini del calcolo delle relative plusvalenze (cfr. articoli 5 e 7 della Legge 448/2001). La legge di conversione fissa il termine per il versamento delle imposte sostitutive (dell'11%) al 15 novembre 2020, rispetto al termine originario del 30 settembre 2020, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali soggette ad interessi del 3% annui. Del pari la redazione e il giuramento della perizia vengono prorogati al 15 novembre 2020.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

(art. 177 Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La legge di conversione conferma che sono esentati dalla prima rata IMU relativa all'anno 2020:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,

nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
viene inserita la lettera b-bis) che estende l'esenzione agli "immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni".
Si rammenta che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

(Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020 - introduzione art. 66 bis)

La legge di conversione, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi ha previsto la definizione di criteri semplificati di validazione, anche in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tali criteri dovranno essere definiti, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

- per le mascherine chirurgiche, da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA.
- Per i dispositivi di protezione individuale, da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto

amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL.

Inoltre, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli.

Viene inoltre precisato che restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

(art. 38-quater, Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame, il quale prevede che nella predisposizione dei bilanci:

- il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis, primo comma, numero 1), cod. civ., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, le relative informazioni sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), cod. civ. e restano comunque ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito;
- per i bilanci di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del cod. civ. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, le relative informazioni sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del cod. civ., anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente, e, ancora, restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla

capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La norma stabilisce poi che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Incentivi per le imprese

Incentivi alle imprese nella legge di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 – Decreto Rilancio

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

(nuovo art. 25-bis, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame il quale, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, l'erogazione di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa suddetto per l'anno 2020, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile

pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: estensione dei benefici alle società in concordato preventivo di continuità

(art. 26, comma 2-bis, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

L'art. 26 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 prevede misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La legge di conversione ha introdotto il comma 2-bis all'art. 26 che prevede l'estensione dei benefici di cui ai commi 8 e 12 del medesimo articolo, anche a favore delle aziende in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Tali società potranno quindi accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 (di cui al comma 8 dell'art. 26) e al finanziamento da parte del Fondo Patrimonio PMI tramite sottoscrizione di propri strumenti finanziari di nuova emissione (di cui al comma 12 dell'art. 26).

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: le novità introdotte

(art. 28, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La legge di conversione ha introdotto delle novità al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda prevedendo:

- al comma 3 dell'art. 28 del Decreto che tale agevolazione spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. Agli altri operatori invece, l'incentivo è riconosciuto solo se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro;
- l'introduzione del comma 3-bis che dispone l'estensione dell'agevolazione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. A tali soggetti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività e, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, un credito d'imposta pari al 10%;

- al comma 5 l'eliminazione del vincolo di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo, aprile e maggio 2020 (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente, per coloro che hanno avviato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e per soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni con stati di emergenza per eventi calamitosi, in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;
- l'introduzione al comma 5-bis, in caso di locazione, della possibilità per il conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative: le novità introdotte

(art. 38, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La legge di conversione ha introdotto delle novità per il rafforzamento del sistema delle start-up e delle PMI innovative prevedendo:

- l'introduzione del comma 2-bis che destina fino al 5% delle risorse stanziato al comma 2 per 10 milioni di euro, a sostegno delle start-up innovative, al finanziamento di iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione delle attività e di

informazioni relative alle iniziative condotte al fine di affrontare l'emergenza derivante dal Covid-19;

- al comma 3 l'introduzione della misura massima dei finanziamenti agevolati, che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere, pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento;
- al comma 9-ter è stato innalzato da 100 mila a 300 mila euro annui l'investimento massimo in start-up o in PMI innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall'articolo 29 del Decreto legge n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento UE sugli aiuti de minimis.

Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

(nuovo art. 38-bis, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame il quale, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani

talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità di attuazione. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Promozione del sistema delle società benefit

(nuovo art. 38-ter, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame il quale, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro che costituisce il limite di spesa, nel

rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

(nuovo art. 46-bis, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame il quale incrementa di altri 30 milioni di euro per il 2020 le risorse a favore del credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, DI n. 34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni all'estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, DI n. 23/2020, Decreto Liquidità). Le somme aggiuntive dei 30 milioni di euro sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

(nuovo art. 48-bis, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla

Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

In sede di conversione è stato inserito l'articolo in esame il quale riconosce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm del 9 marzo 2020, relativo all'emergenza Covid-19. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce il limite di spesa. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta e saranno definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 45 milioni di euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei

limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19: le novità introdotte

(art. 122, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La cessione dei crediti d'imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta fino al 31 dicembre 2021 è stata estesa dalla legge di conversione anche nei confronti del **locatore** o del **concedente**, a fronte di uno sconto di pari importo sul canone.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: le novità introdotte

(art. 125, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La legge di conversione conferma il credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, estendendolo anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione sull'offerta e la promozione dei servizi all'utenza di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La legge di conversione chiarisce al comma 3 che il presente credito d'imposta, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, TUIR).

Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017: le novità introdotte

(art.244, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020)

La legge di conversione conferma la maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, riconoscendola anche alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio). Per tali soggetti, il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi ammissibili, è previsto al 25%, 35% e 45% (rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese) dei costi eleggibili.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.